

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto dell'appalto la gestione dell'insediamento sportivo in largo Colombo catastalmente ubicati sul F.n.111 Mapp.772 del NCT per mq.22.670 ed i locali identificati al N.C.E.U. sul F.n.11 mapp.n.772 sub.1-2-cat.D/6 come da **allegato "A"** ed in particolare:

1. la gestione della piscina;
2. L'area del camping e dei bungalow;
3. il campo da tennis e di calcetto;
4. il campo da pallavolo;
5. la palestra, previo adeguamento della stessa cura e spese del gestore secondo le modalità definite in sede di gara nel rispetto degli aspetti minimi di cui all'**allegato "B"**;
6. Il bar ed area ristoro previo allestimento della stessa cura e spese del gestore secondo le modalità definite in sede di gara nonché del conseguimento, sempre a cura del gestore delle necessarie autorizzazioni;

I lavori di adeguamento di cui al precedente punto 5 devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2022 e costituiscono condizione preventiva necessaria per la destinazione al servizio dei locali interessati.

La gestione dovrà assicurare il funzionamento dei suddetti impianti allo scopo di favorire le attività ricreative e sportive compatibili con la struttura e alle condizioni stabilite in questo capitolato.

L'apertura degli impianti andrà garantita tassativamente per il periodo dal 01 giugno al 31 agosto e se la stagione lo permetterà anche per i mesi precedenti ed eventualmente successivi. L'impianto viene concesso con destinazione esclusiva all'esplicazione dell'attività prevista dal Regolamento per la programmazione dell'uso e della gestione della piscina comunale, del campo da tennis, bungalow, campo da pallavolo, bar, camping, e palestra per attività fisiche (o Per tutto quanto non previsto da questo capitolato il gestore dovrà operare secondo il Regolamento di utilizzo degli impianti e le direttive generali dell'Assessorato allo Sport del Comune di Bedonia.

ART.2
DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto avrà la durata di anni 05(cinque) decorrenti dalla data di stipulazione del contratto ovvero di consegna degli impianti se disposta in pendenza di stipulazione.

Il contratto scadrà al 31 dicembre 2027 e non è tacitamente rinnovabile.

E'facoltà del Comune di revocare la concessione in qualsiasi momento, per inadempienze contrattuali.

In particolare costituiscono gravi inadempienze contrattuali:

1. La mancata apertura al pubblico dei servizi oggetto della concessione;
2. La mancata applicazione delle tariffe previste dall'amministrazione o concordate da questa con il gestore;
3. La mancata realizzazione degli interventi previsti nel contratto ed in sede di gara per l'adeguamento delle strutture;

L'attivazione della risoluzione è preceduta da specifica diffida ad adempiere e fissazione del termine per l'esecuzione/adeguamento alle prescrizioni violate.

Lo stesso potrà essere oggetto di proroga per il periodo strettamente necessario all'effettuazione delle procedure di scelta del contraente per il nuovo appalto, qualora per motivi imprevisi il Comune di Bedonia al momento della scadenza non sia in grado di avviare l'iter per l'indizione della nuova gara.

Al gestore è fatto divieto di eseguire e comunque procedere a modifiche degli impianti. Qualsiasi opera interessante gli stessi può essere eseguita solo con l'espressa autorizzazione scritta del Comune, accordata prima dell'inizio dei lavori.

E'cura del gestore garantire a disponibilità per gli utenti degli spogliatoi ed i servizi igienici, di tutte le attrezzature di cui essi risultino dotati, nonché del funzionamento di tutti gli impianti tecnologici.

E'cura del gestore provvedere all'ordinaria manutenzione degli impianti per la conservazione degli stessi nello stato descritto nell'apposito verbale, mentre sarà a carico del Comune la manutenzione straordinaria, ed il gestore avrà

l'obbligo di dare tempestivo avviso all'Amministrazione comunale in merito a qualsiasi guasto.

ART. 3
TARIFFE E CANONE DI CONCESSIONE.

Le tariffe, che s'intendono comprensive di ogni onere, tassa, diritto ecc., dovranno:

1. essere proposte in sede di gara nell'ambito delle misure massime approvate con deliberazione della giunta comunale n.22 del 14/03/2022 per quanto riguarda l'utilizzo della Piscina Comunale;
2. essere proposte in sede di gara con riferimento alla fruizione:
 - a. della palestra;
 - b. dei campi da tennis
 - c. del campo da calcetto
 - d. dell'area camper
 - e. dell'area bungalow

Il gestore dovrà inoltre garantire le prestazioni agevolate/gratuite minime indicate nella deliberazione n.22 del 14/3/2022.

Il canone di concessione annuo posto a base di gara è di euro 2.500,00.

Art.4
OBBLIGHI GENERALI DEL GESTORE
MODALITA' GENERALI DI GESTIONE E RESPONSABILITA'

Il gestore deve garantire la perfetta funzionalità la sicurezza, le igienicità degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti ed in particolare in materia di impianti sportivi.

E' pertanto responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione del servizio, sia anche per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici della piscina e negli spazi annessi sia anche per difetto di sicurezza degli stessi.

Tutti gli oneri relativi alla gestione dell'impianto saranno a carico del gestore; fra essi si elencano a titolo esemplificativo i seguenti:

1. Manutenzione periodica, pulizia dei giardini, sfalcio del verde, delle aiuole e siepi. Riparazione serramenti, recinzioni, pavimenti, rivestimenti, impianti idraulici, sanitari, elettrici di riscaldamento degli altri impianti esistenti
2. sostituzione serrature, vetri e di ogni altro intervento di manutenzione ordinaria che si rendesse necessario nel tempo compreso ovviamente il tinteggio.
3. Messa in essere di tutto quanto previsto dalla normativa in materia di prevenzione da Covid-19 qualora venissero previsti obblighi da legislazione nazionale e locale in materia.
4. Alla custodia degli impianti;
5. Al pagamento di tutti i tributi e delle utenze afferenti agli impianti oggetto di concessione quali Energia elettrica, acqua, gas per riscaldamento e produzione acqua calda, spese telefoniche, materiale vario per servizi e per l'amministrazione, nonché i materiali relativi alla disinfezione delle piscine ed al trattamento dell'acqua delle vasche natatorie.
6. Il gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto.

Il gestore, tramite il proprio personale deve provvedere all'esecuzione dei seguenti servizi con le periodicità e modalità stabilite in sede di gara:

1. Pulizie generali quotidiane di tutti i locali, corridoi, spogliatoi, cabine, armadietti porta indumenti, locali adibiti a servizi di cassa e ambulatorio, servizi igienici, docce, ecc. (le pulizie in alcuni locali doccia e spogliatoi durante il periodo estivo devono essere fatti più volte al giorno)
2. pulizia della pavimentazione a bordo vasca e solarium;
3. pulizia interno vasca con appositi spazzolini aspira detriti;
4. pulizia periodica pareti vasca e controllo puntuale di igienicità dell'acqua per il mantenimento dei parametri obbligatori per l'attività natatoria;

5. disinfezione interna degli armadietti porta indumenti e di tutte le parti che possono portare infezione di vario genere (verruche, occ.) con appositi disinfettanti su indicazione del servizio igiene pubblica dell'A.U.S.L. sia per il numero degli interventi che per il tipo di materiali;

6. conduzione di tutti gli impianti tecnici ed elettrici di riscaldamento di depurazione e filtrazione, manutenzione del verde, pulizia aree adiacenti agli impianti campi da tennis e piscine.

Il gestore si impegna a non svolgere nella struttura oggetto della concessione e pertinenze nessuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente contratto o che richieda l'abilitazione della struttura a pubblici spettacoli, salvo espresso consenso da concedersi da parte del Comune di volta in volta.

Il gestore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze ed i fatti rilevati nell'espletamento dei servizi che possono pregiudicare l'espletamento, Si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi azione che possa essergli intentata da terzi derivante dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali da trascuratezza o da colpa nell'adempimento dei medesimi.

In sede di gara il concorrente - nel rispetto delle indicazioni minime previste nel presente capitolato - dovrà indicare gli standard minimi che si impegna a rispettare con riferimento a:

1. Sfalcio e manutenzione di aiuole ed aree verdi;
2. Orari di apertura degli impianti;
3. Orari di apertura dei servizi accessori (per es. reception bar)
4. interventi di pulizia dei servizi igienici annessi all'area camping alla palestra, ed alla piscina.

Art. 5

OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose del Comune di BEDONIA e/o di terzi, nell'espletamento dell'attività oggetto di Concessione.

Il Concessionario è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata della concessione non potendo opporre al Comune di BEDONIA e/o al terzo danneggiato l'inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio:

- **una polizza di responsabilità civile** a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto della concessione, con le seguenti caratteristiche minime:

- sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00.
- sezione RCO massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 con il limite per prestatore di lavoro infortunato di € 1.000.000,00

La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia:

- danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, con un massimale non inferiore ad € 300.000,00;
- responsabilità civile conduzione ed uso di beni non di proprietà oggetto di concessione;
- danni a cose di terzi detenute e/o in consegna o custodia all'assicurato a qualsiasi titolo con un massimale non inferiore ad € 75.000;
- danni da interruzione o sospensione di attività con un massimale non inferiore ad € 250.000,00
- i danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere assunte in uso da terzi;
- danni da somministrazione e preparazione di cibi e bevande

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico del Concessionario. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico del Comune di BEDONIA e del danneggiato.

- **Una polizza di rischio locativo** nei casi di responsabilità ai termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per i danni diretti e materiali cagionati da incendio ed altri eventi complementari ai locali tenuti in concessione per un massimale di € 2.500.000,00;

Il Concessionario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell'espletamento del servizio al patrimonio del Comune di BEDONIA, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all'utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso.

Il Concessionario relativamente alle opere di adeguamento della palestra si obbliga altresì a provvedere alla stipulazione, entro e non oltre la data di avvio dei lavori accessori di riqualificazione degli impianti, di una polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori accessori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "**Contractors All Risks**" (C.A.R.), deve prevedere:

Sezione danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

Partita 1 - Danni alle opere - € 30.750,00

Partita 2 - Opere ed impianti preesistenti - € 500.000,00

Partita 3 - Demolizione e sgombero - € 50.000,00

La polizza dovrà comprendere le seguenti estensioni di garanzia:

- manutenzione estesa
- danni cagionati da errori di progettazione e calcolo
- scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato
- forza maggiore

Sezione responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere

Partita 1 - RCT - € 500.000,00 (massimale unico)

La polizza dovrà comprendere le seguenti estensioni di garanzia:

- danni da vibrazione per un massimale non inferiore € 25.000,00
- danni a cavi e condutture sotterranee per un massimale non inferiore € 25.000,00;
- danni da polvere con un massimale non inferiore € 30.000,00
- danni da inquinamento accidentale con un massimale non inferiore € 75.000,00

Il Concessionario è tenuto a documentare al Servizio competente, almeno **20** giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, l'adempimento di tali obblighi assicurativi.

ART. 6

GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE

Il gestore si impegna ad aprire la piscina ogni giorno senza interruzione per almeno 10 ore giornaliere dalle ore 9,30 alle ore 19,30 dal 01 giugno al 31 agosto di ogni anno.

Il primo riempimento della piscina comunale è a carico del comune di Bedonia.

Il gestore dovrà altresì garantire:

1. Assistenti bagnanti ed istruttori dotati di brevetti - abilitazioni - patenti ecc. a termini di legge;
2. Addetti alla pulizia degli impianti compresi tutti gli spazi esterni ad esso asserviti e tutto il materiale e gli attrezzi necessari;

Il gestore deve garantire a sua cura e spese e responsabilità la sicurezza degli utenti e la conduzione dell'impianto secondo le vigenti norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il gestore è obbligato a applicare tutte le disposizioni e gli obblighi e le disposizioni normative in materia di personale e perciò gli oneri assicurativi antinfortunistici previdenziali assistenziali ecc. essendo l'unica responsabile del personale impiegato, pertanto nessuna rivalsa potrà essere avviata nei confronti del Comune di Bedonia perché il personale impiegato non avrà alcun rapporto con il Comune.

ART. 7
SERVIZIO CASSA E RECEPTION

Il gestore è tenuto ad effettuare un servizio di accoglienza e cassa secondo le modalità e con gli orari ed il personale indicati in sede di gara.

ART. 8
CAMPING E BUNGALOW

Il gestore è tenuto ad effettuare la gestione dell'area bungalow e camping ed a tale fine in sede di gara dovrà indicare:

1. orari della reception;
2. tariffe di fruizione;
3. regolamento di massima con gli orari accesso e rilascio delle piazzole, di silenzio e quiete ecc.
4. standard di gestione ed in particolare gli interventi di igiene dei servizi e cura delle piazzole e delle aree comuni

in fase di avvio del servizio l'oggetto della concessione non comprende le aree recintate che come tali sono sottratte alla fruizione del pubblico.

E' onere del gestore garantire la sicurezza degli ospiti e del personale addetto e vigilare sul rispetto dei divieti di accesso a dette aree.

ART. 9
PALESTRA E SALA GIOCHI

Il gestore è tenuto a rendere fruibile e gestire - previa esecuzione dei lavori di adeguamento previsti all'art. 1 del presente capitolato la palestra compresa nel complesso oggetto di concessione.

A tale fine in sede di gara il gestore è tenuto a fissare:

1. orari di apertura e chiusura al pubblico minimi che si impegna a garantire per almeno 09 (nove) mesi all'anno;
2. tariffe di fruizione;
3. regolamento di massima per l'accesso ai locali.
4. Standard di gestione
5. attività corsi e servizi offerti all'utenza

Il gestore ha facoltà di attivare corsi ed attività ulteriori fissando in autonomia tariffe ed orari.

ART. 10
CAMPI DA TENNIS - CALCETTO E VOLLEY.

Il gestore è tenuto a gestire i campi da tennis, calcetto e volley compresi nel complesso oggetto di concessione.

A tale fine in sede di gara il gestore è tenuto a fissare:

1. orari di apertura e chiusura al pubblico minimi che si impegna a garantire anche con diversa periodicità durante l'anno;
2. tariffe di fruizione;
3. regolamento di massima per la prenotazione e l'accesso ai campi.

ART. 11
GESTIONE DEL BAR

La concessione comprende anche locali destinati ad uso bar e il gestore si impegna ad attivare tale servizio per tutta la durata del periodo di apertura al pubblico della piscina affidandone la conduzione a persona in possesso dei requisiti professionali di cui alla LR. 14 del 26/07/2003.

Gli orari, modalità e forme di gestione sono indicati in sede di gara.

Il gestore ha inoltre l'onere di attrezzare ed attivare a propria cura e spese un servizio di ristoro che comprenda almeno l'attività di bar.

Il gestore dovrà conseguire autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per il periodo di durata della gestione dell'impianto. Alla scadenza del periodo della gestione del bar l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere volturata al nuovo gestore ovvero al Comune.

ARTICOLO 12
PENALI

1. L'importo delle penali applicabili al gestore sulla qualità del servizio è determinato sulla base della seguente tabella:

n.	Inadempimento	Riferimento capitolato/offerta	Valore penale	Modalità di accertamento
1	Mancato rispetto orari di apertura		200,00 per ogni violazione	Controllo diretto e segnalazioni
2	Mancato rispetto standard qualitativi offerti in sede di gara		50,00 per ogni violazione	Controllo diretto segnalazioni
3	Mancata realizzazione ovvero realizzazione non adeguatamente qualificata delle proposte progettuali oggetto di offerta tecnica.		Da 500,00 a 3.000,00 in ragione della gravità della violazione	Monitoraggio prestazione - segnalazione accertamento diretto - obbligo di adempimento
5	Violazione obblighi specifici contenuti nel capitolato		Da 100,00 a 1.000,00 in ragione della gravità della violazione	Controllo - segnalazione accertamento diretto
6	Mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria periodica		100,00 per ogni violazione	Controllo - segnalazione accertamento diretto

2. La contestazione dell'addebito, la valutazione delle eventuali deduzioni addotte dal Gestore e l'irrogazione delle penali verranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle segnalazioni del Direttore dell'Esecuzione.

3. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Gestore e da questo comunicate alla Concedente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.

4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Gestore si impegna espressamente a rifondere alla Concedente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Concedente dovesse subire - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Gestore stesso.

5. Rimane inteso che gravi violazioni degli obblighi negoziali e degli impegni assunti in sede di gara anche con riferimento agli standard di qualità possono determinare la risoluzione per inadempimento oltre il risarcimento di tutti i danni.

ART. 13
ONERI A CARICO COMUNE

Restano a carico del Comune le spese di straordinaria manutenzione degli impianti e dei locali oggetto del contratto salvo i casi di avaria provocata da negligenza o imperizia nella conduzione degli impianti e gli oneri tributari afferenti alla proprietà immobiliare.

Il comune prima dell'affidamento garantisce l'esecuzione dei lavori necessari alla funzionalità della piscina (filtri, pompe ecc).

ART.14
CANONE E REMUNERAZIONE

La remunerazione del gestore è garantita dagli introiti tariffari derivanti dalla gestione del servizio.

Il canone di concessione annuo posto a base di gara è di euro 2.500,00.

L'offerta economica indicante in cifre ed in lettere la percentuale di aumento offerta è sottoscritta dal legale rappresentante della società o ditta offerente. Il canone offerto è scomputabile a fronte delle opere di manutenzione straordinaria dell'immobile della palestra che sono poste a carico dell'offerente a titolo di obbligo contrattuale.

Per la realizzazione delle opere il concessionario presenta all'ufficio tecnico comunale la proposta progettuale corredata da computo metrico estimativo.

L'ufficio tecnico comunale approva i lavori ed il costo degli stessi con riferimento al prezzario delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna.

Al termine degli stessi l'ufficio tecnico comunale redige certificazione di regolare esecuzione e autorizza lo scomputo del canone in misura pari al valore dei lavori eseguiti;

ART. 15
RECESSO CONTRATTO

L'Ente si riserva la facoltà di recesso a causa del perdurare di inadempienze in precedenza contestate alla ditta assegnataria da parte dell'Amministrazione Comunale con l'obbligo di risarcimento del danno procurato.

ART. 16
PERSONALE

Per le attività oggetto del servizio, ivi compreso il coordinamento tecnico operativo e con riferimento alla vigente legislazione relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali, l'aggiudicatario garantisce la copertura degli standard di rapporto personale (con regolare rapporto di lavoro) utenti previsti dalle vigenti disposizioni statali e regionali.

L'aggiudicatario trasmette l'elenco nominativo del suddetto personale e garantisce che lo stesso è in possesso dei rispettivi requisiti per le mansioni a cui sono adibiti.

Ogni eventuale variazione dell'elenco e delle altre notizie deve essere tempestivamente comunicata e motivata.

L'aggiudicatario s'impegna:

1) ad assegnare ai servizi personale qualificato e al rispetto nei confronti del proprio personale dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, previdenziale ed assicurativo

2) ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, al rischio d'infortunio subito dagli operatori nello svolgimento dell'attività.

Il gestore è tenuto consegnare all'Amministrazione appaltante l'elenco nominativo del proprio personale addetto al servizio, comunicando successivamente eventuali variazioni.

ART. 17
VERIFICHE

L'Amministrazione opererà le opportune verifiche periodiche (mensili e/o giornalieri mediante sopralluoghi a sorpresa) sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dall'aggiudicatario, anche con particolare riferimento alle qualità dei servizi e alla migliore utilizzazione delle risorse. L'esito delle verifiche sarà comunicato per iscritto.

ART.18
CONSEGNA LOCALI

Alla consegna degli impianti verrà redatto dall'ufficio tecnico comunale verbale di consegna descrittivo degli immobili, delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale oggetto del contratto.

Il verbale darà conto dei lavori da eseguire a cura del gestore e fisserà i termini finali di esecuzione.

Il completamento dei lavori è condizione per l'apertura al pubblico.

Alla scadenza verrà effettuata una verifica per quantificare eventuali danni eccedenti la normale usura derivante dall'uso del complesso per documentare i consumi arretrati eventualmente non pagati alle aziende erogatrici e quanto altro necessario per un corretto cambio gestionale.

ART. 19
SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto al gestore di subappaltare il servizio. E' vietata la cessione del contratto.

In caso poi di inosservanza al divieto di subappalto, il contratto di appalto dovrà intendersi risolto di diritto.

Qualsiasi modifica societaria dovrà essere comunicata entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta registrazione.

ART. 20
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto di appalto, nonché quelle comunque relative allo svolgimento della gara per la sua aggiudicazione sono a carico del gestore.

ART. 21
REVISIONE DELLE TARIFFE

La revisione delle tariffe di accesso alla piscina è effettuata annualmente a decorrere dal secondo anno di attività sulla base dell'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell'Ente pubblico in base agli indici ISTAT.

L'amministrazione si riserva di intervenire al fine di contenere gli effetti della crescita dei prezzi al fine di mantenere l'equilibrio della gestione ed assicurare la continuità di erogazione del servizio al pubblico.

ART. 22
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione comunale e il gestore, qualunque sia la loro natura saranno affidate e definite al foro competente. E'esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23
SERVIZI OCCASIONALI

In caso di ricorrenze speciali, manifestazioni, ecc. e comunque per l'espletamento di qualsiasi servizio analogo a quelli concessi, ma non previsti nel presente capitolato, il Comune potrà richiedere l'utilizzazione e la disponibilità delle attrezzature e mezzi e del personale dell'appaltatore.